

FOCUS ANTI

Un assetto più stringente per i reati tributari

di **Alessandra Rizzelli**
e **Maurizio Villani**

Il Dlgs 74/2000 si inserisce in un più ampio contesto di depenalizzazione dei reati minori, in seguito al fallimento della legge 516/82 che non è riuscita a porre un freno al fenomeno dell'evasione fiscale, né ha contribuito alla formazione di una coscienza sociale orientata verso il rispetto dei principi solidaristici consacrati negli articoli 2 e 53 della Costituzione.

La differenza sostanziale della nuova disciplina rispetto al sistema previgente è rappresentata dalla rinuncia alla criminalizzazione di violazioni meramente formali e preparatorie all'evasione, tipica della maggior parte delle ipotesi di reato previste dalle norme precedenti e, diversamente, dall'importanza che assume la presentazione della dichiarazione, quale momento in cui viene ad instaurarsi il rapporto tra fisco e contribuente, con il corollario della non punibilità del tentativo sancito dall'articolo 6 del medesimo decreto per tutti i reati in materia di dichiarazione.

Per quanto attiene, invece, i reati in materia di documentazione e di pagamento disciplinati dagli articoli 8, 10 e 11 del Dlgs 74/2000, va sottolineato come essi rappresentano un continuum con la precedente disciplina.

Il Dlgs 74/2000 è stato, poi, integrato con l'inserimento di un nuovo articolo 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate) 10-ter (Omesso versamento di Iva) e 10-quater (Indebita compensazione).

Tali reati hanno completato il quadro dei delitti tributari contenuti nel Titolo II e hanno

dato vita ad una serie di strumenti repressivi di violazioni in linea con quelli che sono sostanzialmente i doveri fondamentali a cui il contribuente è tenuto a conformarsi: l'obbligo di presentazione della dichiarazione (Capo I dei delitti in materia di dichiarazione), l'obbligo di tenuta e conservazione della documentazione fiscale (Capo II dei delitti in materia di documenti) e l'obbligo di pagamento delle imposte (Capo II dei delitti in materia di pagamenti).

La legge 148/2011, in sede di conversione del Dl 138/2011

MANOVRA DI FERRAGOSTO

Tra gli interventi c'è anche l'aumento di un terzo dei termini ordinari di prescrizione

(manovra di Ferragosto), ha modificato varie disposizioni contenute nel Dlgs 74/2000 con il chiaro intento di colpire con maggiore efficacia la dilagante evasione fiscale: tale intento è stato perseguito senza modificare le figure criminose a suo tempo introdotte dal Dlgs 74/2000 ma bensì abbassando le soglie di punibilità, allungando i tempi necessari per il decorso della prescrizione e limitando sia la possibilità di patteggiamento che, nei casi più gravi, la concessione della sospensione condizionale della pena.

Indubbiamente la modifica maggiormente rilevante, introdotta dal Dl 138/2011, è stata apportata al reato di dichiarazione fraudolenta mediante annotazione di fatture false: invero, è stata abrogata l'attenuante che nel caso in cui le operazio-

ni inesistenti non fossero superiori a 154.937,07 euro prevedeva in luogo della pena edittale innanzi indicata quella più favorevole della reclusione da sei mesi a due anni; paradossalmente, quindi, l'emissione e/o l'utilizzo di una fattura falsa di pochi euro viene punita alla medesima maniera di una da milioni di euro.

La nuova disciplina ha abolito anche per il reato di emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti l'ipotesi attenuata, con la conseguenza che la pena applicabile è sempre la reclusione da un anno a sei anni, indipendentemente dall'importo dei documenti falsi.

Anche la possibilità di poter beneficiare della riduzione di pena prevista per la scelta del rito alternativo del patteggiamento è stata fortemente limitata in quanto con la nuova disciplina l'accesso al rito è condizionato al preventivo pagamento di tutte le imposte oggetto della contestazione e delle relative sanzioni.

Parimenti le attenuanti riconosciute in favore del contribuente che prima dell'apertura del dibattimento ha provveduto a estinguere il debito d'imposta sono state ridotte dalla metà a un terzo della pena inflitta.

Per tali reati, infine, è stato previsto un aumento di un terzo degli ordinari termini di prescrizione: conseguentemente il termine ordinario di sei anni viene elevato a otto anni ovvero, qualora ricorra una delle cause di interruzione previste dall'articolo 17 del Dlgs 74/2000, a dieci anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A CURA DI
Associazione nazionale
tributaristi italiani (Anti)